



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

PAN-FITOFARMACI: IL TAR LAZIO DELUDE GLI AGROTECNICI. CHE NON SI FERMANO E VANNO AL CONSIGLIO DI STATO.

Dopo una lunghissima attesa (*oltre sette mesi, in luogo dei due canonici. L'udienza di merito si era infatti tenuta il 19 maggio 2016*), il TAR del Lazio ha pubblicato la sentenza n. 12733/2016, pronunciata su ricorso del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati contro il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, in materia di fitofarmaci, che dava concreta attuazione (*con il tipico ritardo "italiano"*) alla Direttiva europea n. 128/2009.

Il DM era stato preceduto dal Decreto legislativo n. 150/2012, fortemente contestato dagli Agrotecnici, rispetto al quale il Decreto impugnato poteva ritenersi applicativo attraverso lo strumento del **PAN-Piano Nazionale di Azione sui fitofarmaci**.

Le contestazioni mosse dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati erano molte ma soprattutto si incentravano sulla **inverosimile moltiplicazione delle procedure burocratiche**, spesso privilegiando la forma e non la sostanza, dunque con scarsi effetti concreti, pur raggiungendo picchi di vera e propria assurdit .

Infatti dal 26 novembre 2015, data di entrata in vigore del PAN, per l'acquisto e la vendita di fitofarmaci occorre avere sostenuto un "corso" (*di 20 ore, da ripetersi ogni 5 anni*) e superato un "esame abilitativo" entrambi regionali: **a questo adempimento vengono assurdamente assoggettati anche i tecnici liberi professionisti agrari, che hanno superato un esame di Stato abilitante alla professione di fitopatologo!**

Il PAN in sostanza non distingue, se non marginalmente, fra un benzinaio, un musicista, un insegnante di lettere od un laureato in agraria, libero professionista. Per fare un paragone   come imporre ad un medico di fare un "esame regionale" per potere (*lui che li prescrive*) acquistare un antibiotico in farmacia.

Nel PAN il ruolo dei tecnici liberi professionisti risulta quindi completamente mortificato, nonostante i molti interventi svolti dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nei confronti del Governo e della Conferenza Stato-Regioni; le proposte degli Agrotecnici erano volte ad aumentare la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, quella degli operatori sull'errato impiego dei prodotti fitoiatrici e per promuovere modelli sostenibili di agricoltura.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

In un simile contesto il ricorso da parte degli Agrotecnici è stato perciò un atto pressoché obbligato, anche se il TAR ha subito dimostrato di avere “poca voglia” di affrontare il problema (*prima negando la sospensiva e poi non fissando mai l’udienza di merito*), tanto che è dovuto intervenire il Consiglio di Stato il quale, con Ordinanza n. 5728 del 23 dicembre 2015, ha “imposto” al TAR di fissare la data per l’udienza di merito sul ricorso, poi individuata nel 19 maggio 2016 (*e dunque sei mesi dopo l’entrata in vigore del PAN, nonostante il ricorso degli Agrotecnici fosse di due anni prima!*).

Ma, ancora una volta, il TAR ha dimostrato di non avere alcuna fretta perché, per conoscere la decisione, sono dovuti trascorrere altri sette mesi, fino ad arrivare a ieri, quando la sentenza n. 12733/2016 è stata finalmente pubblicata (*cioè oltre due anni e mezzo dal ricorso “urgente” presentato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*). Una tempistica che certo induce più di una riflessione.

E si tratta di una sentenza molto deludente, perchè respinge tutte le censure sollevate dagli Agrotecnici (*anche se non mancano, nelle premesse, alcuni elementi di positività, il principale dei quali è la confermata possibilità per le Regioni di adottare norme di maggior rispetto per la professionalità degli iscritti negli Albi. Lo stanno, al momento, facendo due Regioni: Calabria e Sardegna*).

La lunghissima elaborazione delle motivazioni di rigetto non sembra peraltro avere giovato alla loro coerenza: i profili di irragionevolezza delle disposizioni del PAN, evidenziati dagli Agrotecnici, rimangono tutti. In particolare:

1. Se è vero che a livello europeo viene data particolare importanza alla formazione ed all’aggiornamento professionale, **ciò non vale certamente a superare il dato normativo della “riserva di legge” in materia fitosanitaria prevista in capo agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati** dalla legge n. 215/1986 e successive modificazioni, che qui appare violato.
2. **La sentenza n. 12733/2016**, laddove ritiene lecito che le Regioni liberamente e senza alcun criterio di indirizzo generale, possano a loro piacimento applicare deroghe all’obbligo dei corsi e degli esami (*per il rilascio delle autorizzazioni all’attività di Consulente fitoiatrico*) anche per le attività soggette a “riserva di legge” professionale, **inciampa in una**



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

contraddizione marchiana, perché in tal modo si determina una evidente illegittimità, consentendo alle Regioni di trattare in maniera diversa soggetti uguali (si pensi al caso di due professionisti con lo stesso titolo di studio ed esperienza, iscritti nello stesso Albo ma residenti in due Regioni diverse, una che consente il rilascio dell'autorizzazione all'attività di Consulente fitoiatrico in esenzione e l'altra no).

“Eravamo consapevoli della difficoltà del giudizio -ha commentato Lorenzo Gallo, Presidente del Collegio Nazionale- e certamente gli incredibili ritardi con cui il TAR ha trattato il ricorso, che indignano, non facevano presagire nulla di buono sicché l'esito negativo, per quanto rappresenti una battuta di arresto, non è arrivato inaspettato. Ma non per questo viene meno la nostra determinazione nella difesa dei diritti di tutti i tecnici agrari e per un migliore uso dei fitofarmaci, nel rispetto dell'ambiente: tutti gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati devono sapere che non molleremo la presa, né quella giudiziaria né quella politica, fino al pieno raggiungimento del risultato.

Nonostante il periodo natalizio sarà immediatamente convocato il Consiglio Nazionale per esaminare la sentenza n. 12733/2016 e procedere ad appellarla al Consiglio di Stato sin dai primi giorni del nuovo anno”.

Roma, 23 dicembre 2016